

Roma, 26 settembre 2022

## **Circolare n. 225/2022**

**Oggetto: Trasporto ferroviario – Contributi a sostegno delle imprese del settore ferroviario a seguito dell'emergenza sanitaria – Modalità attuative – Decreto interministeriale MIMS-MEF n.282 del 16.9.2022 in corso di pubblicazione sulla G.U.**

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il Ministero Economia e Finanze hanno definito le modalità di richiesta dei contributi previsti per mitigare gli effetti economici subiti a causa della pandemia da parte delle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché degli spedizionieri e degli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari.

Come è noto, la *Legge di Bilancio 2021* (art.1 c.671 della L.n.178/2020) ha disposto l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 per sostenere le suddette imprese degli effetti economici registrati tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020; l'art.10 c.2 della L.n.15/2022 (di conversione del DL n.228/2021 – cd *DL Milleproroghe*) ha successivamente differito alcuni termini relativi alla misura.

Si illustrano di seguito i principali contenuti del decreto.

**Beneficiari del contributo e termini di applicazione** (art.3) – Il decreto stabilisce che le imprese ammesse a beneficiare dei suddetti contributi siano quelle che abbiano registrato minori ricavi e/o maggiori costi relativamente all'attività di trasporto ferroviario effettuata in territorio nazionale in conseguenza dell'emergenza sanitaria nel periodo che va dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2019.

**Costi ammissibili** (art.4) – Un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori contabili dovrà verificare e certificare il danno risarcibile calcolato dall'impresa sulla base dell'indicatore economico EBITDA; il decreto dispone a tal fine i relativi criteri di determinazione del danno e fornisce altresì la formula matematica per calcolare proporzionalmente le perdite subite nel periodo ridotto del mese di marzo (12-31 marzo 2020); il legale rappresentante dell'impresa richiedente il beneficio tramite apposita istanza dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta che attesti la veridicità dei dati, che le perdite non derivino da altri eventi indipendenti dall'emergenza sanitaria e che l'impresa non abbia percepito eventuali altri contributi europei, statali o regionali con analoga finalità.

**Presentazione delle istanze** (art.5) – L'istanza di richiesta di ammissione al beneficio deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022 tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie all'indirizzo [dg.tf@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it); l'istanza deve contenere i dati del richiedente e la rendicontazione del costo ammissibile redatta secondo quanto illustrato nell'articolo precedente.

**Riconoscimento del contributo** (art.5) – A seguito dell'istruttoria condotta sulle informazioni ricevute, il MIMS provvederà a emanare un ulteriore decreto contenente l'assegnazione del contributo alle imprese beneficiarie; il contributo potrà essere riconosciuto totalmente ovvero proporzionalmente rispetto al totale dei contributi riconosciuti qualora questi ultimi risultino superiori alle risorse stanziare.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare eventuali successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [62/2022](#) e [4/2021](#)  
Allegato uno  
Gr/gr



*Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;

**VISTI** gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTE** le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, prorogato sino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)", che prevede che gli Stati membri possano indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19 sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 44-bis;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 2 dicembre 2020 n° 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19"

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 29



gennaio 2021, n. 6 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all’attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che anche l’attività relativa ai trasporti ferroviari ha subito consistenti riduzioni di traffico in conseguenza del rallentamento della produzione industriale conseguente all’epidemia;

**VISTO** l’articolo 1, comma 671, della citata legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisca tramite decreto le modalità con cui tali imprese procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 29 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 7 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 13 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 21 aprile 2021 e 12 ottobre 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l’emergenza da COVID-19;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

**VISTA** la decisione della Commissione europea C(2022) 4312 *final* del 20 giugno 2022, in corso di pubblicazione, con la quale è stato autorizzato l’importo massimo di 70 milioni di euro per la compensazione degli effetti economici subiti imputabili all’emergenza COVID-19 dalle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 671 della legge 30 dicembre 2020 n° 178;

**CONSIDERATO** che occorre definire, in attuazione del citato articolo 1, comma 671 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalità per l’erogazione alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale delle risorse messe a disposizione per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza connessa all’epidemia da COVID 19;



## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b) Impresa beneficiaria: le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano;
- c) Periodo di contribuzione: il periodo dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
- d) Periodo di riferimento: il periodo dal 12 marzo 2019 al 31 maggio 2019.

### **Articolo 2**

*(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Il presente decreto si applica alle imprese beneficiarie durante il periodo di contribuzione.
2. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione.
3. La rendicontazione è finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da ciascuna impresa beneficiaria a causa dell'emergenza in vista della successiva assegnazione delle risorse di cui articolo 1, comma 671 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### **Articolo 3**

*(Periodo di applicazione)*

1. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito ai beneficiari nella misura della perdita di fatturato relativa alle prestazioni rese per attività relative al trasporto ferroviario sul territorio italiano.
2. Sono ammesse al beneficio del contributo straordinario le imprese beneficiarie di cui all'articolo 1 che abbiano registrato minori ricavi e/o maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari effettuata nel territorio nazionale.

### **Articolo 4**

*(Costo ammissibile)*

1. Il costo ammissibile corrisponde alle conseguenze economiche direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 subite, in relazione alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano, dalle imprese beneficiarie.
2. Per il mese di marzo 2020, le perdite ammissibili per il relativo sottoperiodo 12-31 marzo 2020



saranno calcolate tenendo conto dei treno-chilometri percorsi giornalmente secondo la seguente formula: [(treno-chilometri nel periodo 12-31 marzo 2019 – treno chilometri nel periodo 12-31 marzo 2020)] / [(treno-chilometri a marzo 2019 – treno chilometri a marzo 2020)].

3. Il danno risarcibile è calcolato come differenza tra i risultati EBITDA del periodo di contribuzione e i risultati EBITDA registrati nel corso del periodo di riferimento. L'EBITDA è calcolato considerando solo i ricavi e i costi di ciascuna attività eligibili sulla base del conto economico del beneficiario, come verificato e certificato da un esperto indipendente. Il danno eligibile è determinato secondo i seguenti criteri:
  - a) differenza tra i ricavi che ciascun beneficiario si sarebbe aspettato durante il periodo di contribuzione in assenza delle misure di contenimento legate alla pandemia COVID-19 (ricavi controfattuali) e i ricavi che i beneficiari hanno effettivamente percepito in quel periodo (ricavi effettivi);
  - b) più i costi aggiuntivi sostenuti dal beneficiario in relazione alle misure di contenimento correlate all'epidemia da COVID-19;
  - c) meno i costi evitati, i risparmi sui costi e i pagamenti compensativi da altre fonti ottenuti dal singolo beneficiario.
4. L'istanza è corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Impresa, attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati in essa contenuti e, in particolare, che:
  - a) i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
  - b) non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompenzazioni.
5. Sono in ogni caso esclusi, ai fini delle determinazioni dei costi ammissibili, gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

## **Articolo 5**

### *(Risorse finanziarie e procedimento di assegnazione del contributo)*

1. Ai fini del riconoscimento del contributo, nei limiti delle risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, le imprese di cui all'articolo 1 trasmettono a mezzo posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie entro il 31 dicembre 2022, richiesta di ammissione al contributo, sottoscritta, sotto la propria responsabilità delle dichiarazioni rese, dal legale rappresentante. L'istanza contiene, oltre ai dati ed alle dichiarazioni da rendersi dal richiedente, la rendicontazione del costo ammissibile redatta da un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro dei revisori legali attestante la verifica del contenuto della rendicontazione presentata.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della



mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina, per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria di seguito all'istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria è erogata per singola annualità. Non è ammessa, in alcun caso, la capitalizzazione del credito residuo per effetto di cessione, cessazione o trasferimento anche parziale dell'impresa beneficiaria.
4. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui al comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
5. Il decreto di cui al comma 2, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, sulla base dell'istruttoria della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie conseguente alle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente.

## **Articolo 6**

*(Verifica in ordine alle dichiarazioni rese)*

1. Il Ministero effettua periodicamente, entro il 31 dicembre 2034, controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese beneficiarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – o a soggetti da questo delegati. A tal fine il Ministero o suo incaricato può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese beneficiarie, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione.

## **Articolo 7**

*(Divieto di cumulo, decadenza o revoca)*

1. La misura di cui al presente decreto non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili ed è soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l'entità della stessa risulti superiore al danno subito come definito all'articolo 4.
2. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui



- al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
3. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
  4. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.
  5. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.
  6. Qualsiasi pagamento eccedente il danno subito come diretta conseguenza della pandemia da COVID 19 sarà recuperato, comprensivo di interessi.
  7. Il pagamento ai beneficiari del regime sarà al netto di qualsiasi importo recuperato da assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altra fonte di ristoro relativa al medesimo danno. Se l'aiuto è versato prima della percezione di tali ulteriori fonti di risarcimento, le corrispondenti somme verranno recuperate dall'importo corrisposto ai beneficiari
  8. Sono esclusi dal beneficio i richiedenti che siano responsabili del danno subito e/o non abbiano condotto le proprie attività con la dovuta diligenza o nel rispetto della normativa applicabile o non abbiano adottato alcuna misura per mitigare il danno subito. I richiedenti che forniscono dichiarazioni mendaci o documenti falsi decadranno dal beneficio dell'aiuto previsto dal regime.
  9. Sono esclusi dal riconoscimento del beneficio i richiedenti nei confronti dei quali sia pendente un ordine di riscossione per un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno.

## **Articolo 8**

### *(Obblighi informativi)*

1. Il Ministero:
  - a) adempie agli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;
  - b) trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una rendicontazione sulle risorse utilizzate e gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 7;
  - c) conserva per un periodo di dieci anni dalla data del decreto di assegnazione le informazioni relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente decreto atte a stabilire che i requisiti per la concessione del finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze a richiesta dello stesso.



## Articolo 9

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste nel presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI



ENRICO  
GIOVANNINI  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
30.08.2022  
08:35:33  
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE



DANIELE FRANCO  
MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
13.09.2022 16:32:21  
GMT+01:00

